



COMUNE DI LEINI

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10040

P.zza Vittorio Emanuele II, n° 1

Tel. 011/99.86.331

C.F. – P.I. 01777400019

E-mail: protocollo@comune.leini.to.it - PEC: comune.leini.to@cert.legalmail.it

SETTORE TECNICO

LL.PP. - Manutenzioni - Patrimonio
Edilizia Privata - Urbanistica – Ambiente

ALLEGATO C – SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI LEINI, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023. PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2028

PREMESSO CHE:

- che con Determinazione n.886 in data 28/10/2025 è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema del presente contratto per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani abbandonati o randagi all'interno del territorio comunale, predisposto dal Settore Tecnico, Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente ed inserita in apposito elenco;
- che l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet e all'Albo Pretorio dell'Ente in data ... ;
- che con Determinazione n. ... in data ... è stata assegnata alla Ditta ... il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani abbandonati o randagi all'interno del territorio comunale;

Tutto ciò premesso,

TRA

L'Arch. ... nata/o a ... () il ..., in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Leini, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione di Leini avente sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - ove domicilia per ragioni di servizio, (di seguito denominata "Comune");

E

Il/La sig. ... nato/o a ... () il ..., nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ... con sede in ... () - Via ... - Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino dal ... , con numero di iscrizione n. ... Codice Fiscale e Partiva IVA: ... (di seguito denominata "Ditta");

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Richiamate:

- a) la legge n° 281 del 14.8.1991 “Legge quadro in materia di animali da affezioni e prevenzione del randagismo” (G.U. n° 203 del 30.8.1991);
- b) la legge Regionale n° 34 del 26.7.93 “Tutela e controllo degli animali da affezione” e, in particolare, l’art. 7 che prevede, da parte dei Comuni - singoli o associati - l’istituzione e il mantenimento in esercizio di un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati;
- c) la Legge regionale n° 20 del 13.04.92: Istituzione anagrafe canina;
- d) il Regolamento recante criteri per l’applicazione della Legge regionale n° 34 del 26.07.1993 promulgato con D.P.R. n° 4359 dell’11.11.1993;

ART. 1 - L’incarico di cattura e custodia dei cani randagi dovrà essere espletato con mezzi adeguati e con attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali, prevengano eventuali rischi sia personali sia per la salute pubblica.

Il servizio dovrà essere garantito con reperibilità costante e dovrà essere assolto con tempestività e comunque entro il termine massimo di tre ore dalla segnalazione, fatta da parte della Polizia Municipale, che nel frattempo avrà possibilmente seguito l’animale randagio nei suoi spostamenti. Il servizio dovrà essere effettuato alle condizioni riportate nella documentazione a corredo dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse che, sottoscritte congiuntamente dalle parti, si intendono facenti parte del presente atto, anche se non materialmente ritrascritte.

ART. 2 - Gli animali dovranno essere tenuti presso il canile della Ditta aggiudicatrice, adeguatamente nutriti e curati, osservando le norme di igiene personale atte a evitare la trasmissione di eventuali zoonosi, osservando le norme di pulizia e disinfestazione dei box del canile e disponendo che i cani abbiano costantemente a disposizione acqua e alimenti almeno una volta al giorno, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario ASL TO4;

Trascorso il periodo di 10 giorni, gli animali che non siano stati rivendicati dai proprietari (a cui verranno accollate le spese di cattura e assistenza) e che non siano stati ceduti a privati cittadini, potranno essere trasferiti nei box collettivi come previsto dalla Legge vigente.

Per la cattura e custodia sino ai 10 giorni compresi, le relative spese saranno pagate al gestore del canile direttamente dal proprietario.

ART. 3 - La Ditta aggiudicatrice dovrà tenere aggiornato un apposito registro di carico/scarico a pagine bollate e vidimate dal Comune e sotto la vigilanza del servizio veterinario dell’ASL competente, su cui annotare data e luogo della cattura, i dati segnaletici degli animali catturati, il numero di microchip, se già esistente, oppure quello che verrà eseguito dal veterinario dell’ASL TO4, gli altri eventuali interventi veterinari effettuati, la data di cessione e le generalità del destinatario.

La Ditta in argomento dovrà fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati e non potrà consegnare gli animali catturati a persone che non diano affidamento. Nel caso di morte dell'animale, verrà richiesto l'intervento del veterinario che, dopo gli accertamenti del caso, dovrà dare il nulla osta per il trasporto del cadavere presso le idonee strutture. Il tutto sarà riportato nell'apposito registro.

ART. 4 - Nello svolgimento del servizio la Ditta aggiudicatrice dovrà attenersi a tutte le disposizioni che gli vengono impartite dal Comune e dal Servizio veterinario competente il quale espleterà la vigilanza su di esso e assicurerà lo svolgimento delle funzioni sanitarie.

ART. 5 - La Ditta aggiudicatrice dovrà promuovere iniziative e organizzare manifestazioni, mostre e quanto altro necessario a sensibilizzare i cittadini per una seria collocazione dei cani presso i privati.

Alla ditta, in particolare, è fatto obbligo di trasmettere bimestralmente il numero dei cani custoditi a inizio e fine mese, numero affidamenti, numero decessi, interventi sanitari straordinari, e comunque in concomitanza alla presentazione delle fatture. La ditta dovrà altresì aver cura di pubblicizzare con manifesti, avvisi, articoli sulla stampa locale la presenza del servizio di accalappiamento con il relativo indirizzo e numero telefonico del Corpo di Polizia Municipale a cui rivolgersi e la possibilità di avere in affidamento gratuito i cani accalappiati.

ART. 6 – La ditta aggiudicatrice, ai sensi della circolare n°167/99 della Regione Piemonte – Assessorato Assistenza Sanitaria, si impegna a garantire l'assistenza zoiatrica urgente (cani vaganti, feriti, sofferenti) ed ordinaria (Trattamenti terapeutici o profilattici) avvalendosi dell'opera di un veterinario libero professionista. Il titolare della ditta in oggetto dovrà trasmettere dettagliata relazione entro mesi due dall'effettuazione dell'intervento del servizio anzidetto allegando parcella per le prestazioni rese dal medico.

ART.7 - Per lo svolgimento del servizio e per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, la Ditta aggiudicatrice si dovrà attenere alle norme di leggi e regolamenti nonché a quelle stabilite dalla convenzione di Strasburgo sulla protezione degli animali.

ART. 8 – Per tutti i lavori e gli oneri derivanti dal servizio di cattura: a) attrezzature e quant'altro necessario alla cattura, b) mezzo necessario al trasporto dell'animale presso il canile, c) disinfestazione dei mezzi, d) prelievo del cane sul luogo richiesto, e) spese derivanti per vitto e custodia, f) spese veterinarie (somministrazione vermifugo, vaccinazioni, filariosi, inserimento microchip), g) reperibilità 24h, il Comune corrisponderà un canone annuale forfettario così definito:

- € _____ oltre Iva 22%, di cui alla proposta economica pervenuta sulla piattaforma e-procurement Appalti&Contratti Maggioli tramite il quale è stata espletata la trattativa diretta n. _____ . Il canone comprende inoltre:
- la custodia dei gattini con età inferiore a mesi due feriti o malati;
- l'identificazione dei soggetti non microcippati, ad eccezione dei sequestri;
- la profilassi vaccinale ed antiparassitaria per i cani non identificati con microchip.

Per l'enumerazione completa degli obblighi sanitari si rinvia ai dettagli tecnici del Capitolato.

ART. 9 - Qualora si verificassero inadempimenti segnalati dai competenti organi di controllo o infrazioni alle prescrizioni disposte, fatta salva l'applicazione di sanzioni previste dalle normative vigenti, il Comune di Leini applicherà penali, per ogni violazione riscontrata, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 a seconda della gravità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono per violazioni gravi:

- mancata pulizia dei box e somministrazione di cibo e acqua giornaliera;
- ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia o danno fisico fino al decesso;
- maltrattamenti dei cani in custodia;
- inadempienze in materia di contratti di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro; - richieste economiche ai privati non previste dal capitolato; - mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico.

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono per violazioni di modesta gravità la mancata e/o tardiva tenuta e/o trasmissione dei dati.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati all'appaltatore per iscritto tramite PEC dal Responsabile del Servizio preposto all'esecuzione del contratto al quale l'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'avvenuto ricevimento. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate e il Comune provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio.

Nel caso di gravi e/o ripetute violazioni tali da compromettere il buon andamento del servizio, il Comune di Leini potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto da comunicare tramite PEC, fatta salva l'azione per i danni derivati al Comune dall'anticipata risoluzione del contratto.

ART. 10 La ditta aggiudicatrice per l'intera durata della presente si impegna a mantenere i prezzi stabiliti. È vietato il subappalto o la cessione a terzi anche di parte del servizio, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie da affidare a veterinario abilitato alla professione e lo smaltimento delle carcasse.

ART.11 Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) dal 01.01.2026 al 31.12.2028, con facoltà di rinnovo ulteriori anni 2 (due), a discrezione della stazione appaltante. È vietato il rinnovo tacito. In assenza di rinnovo, l'appaltatore è tenuto a proseguire il servizio anche dopo la scadenza del contratto in attesa dell'espletamento della nuova procedura e comunque non oltre sei mesi alle medesime condizioni.

Il Comune di Leini si riserva la facoltà, ai sensi dell'Art. n. 1373 del Codice Civile, di recedere in qualsiasi momento, con preavviso massimo di 1 (un) mese, ancor prima della scadenza naturale dello stesso, nel caso in cui non ritenga più valido e necessario il servizio, o vengano a cessare le esigenze pubbliche che hanno determinato la scelta di attivare il servizio nel territorio comunale. Il recesso comunale in nessun caso darà luogo al riconoscimento, a favore dell'aggiudicatario, di qualsiasi corrispettivo avente natura di indennizzo e di risarcimento ed il Comune di Leini sarà tenuto al solo pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso unilaterale.

ART. 12 – Controlli - I dipendenti incaricati dal Comune e i dipendenti incaricati dalla A.S.L. TO4 potranno in ogni momento effettuare un sopralluogo presso il canile della Ditta aggiudicatrice per verificare la tenuta dei registri, la presenza degli animali, il loro numero, le condizioni igieniche e di salute in cui si trovano ecc. senza che la Ditta medesima possa farne obiezione alcuna.

ART.13 - Protocollo operativo ASL TO 4 nei canili da adottare

CATTURE

La cattura dei cani deve essere effettuata, dagli operatori autorizzati, solo ed esclusivamente su richiesta degli Enti citati nella stipulazione delle convenzioni (polizia municipale, forze dell'ordine, servizi veterinari).

Ogni cattura dovrà essere ufficializzata dall'Ente che ne ha fatto richiesta e registrata dal gestore sul registro cartaceo di carico-scarico del canile.

Il servizio veterinario dell'ASL competente per distretto dovrà essere avvisato entro il primo giorno feriale dopo la cattura, fatta eccezione per le eventuali emergenze, che dovranno essere immediatamente comunicate.

Il cane verrà quindi accuratamente ispezionato per verificarne l'identificazione (presenza di tatuaggio o microchip). La ricerca del microchip, tramite l'apposito lettore (che il canile dovrà procurarsi) deve essere attenta e scrupolosa, non solo limitata nella zona del collo sinistro ma testando tutto il corpo del cane, al fine di evitare una doppia identificazione. Solo a riscontro negativo dell'esistenza di un microchip o del tatuaggio sarà possibile procedere all'applicazione del trasponder da parte del medico veterinario, senza oneri aggiuntivi per il Comune, che dovrà altresì compilare la "scheda d'identificazione" e farla registrare in ARVET utilizzando l'icona "gestione canili". Il cane non identificato e non reclamato da alcuno, verrà collocato nel reparto di

isolamento per dieci giorni. Il veterinario ASL provvederà, non appena possibile, ad eseguire l'identificazione, gli interventi di profilassi e ad annotarli sul registro del canile.

CESSIONI DI CANI AD ASSOCIAZIONI.

Nei canili in cui operano le associazioni di volontariato, le eventuali cessioni di cani da parte dei privati devono essere gestite con altre modalità.

Il canile sanitario ricovera i cani ritrovati vaganti sul territorio e non quelli di proprietà. Tuttavia, la normativa vigente prevede che, coloro che non possano o non vogliano più detenere il proprio cane, possano cederlo ad altri privati o ad associazioni animaliste. Sarebbe quindi auspicabile che qualche box del canile sia adibito a questa funzione, previo nulla osta del Comune proprietario del canile stesso.

In questo caso potranno essere introdotti solo cani già identificati in quanto cessioni di cani di proprietà - successivamente registrati in ARVET e sul registro di carico e scarico del canile dell'associazione, attribuendogli come proprietario l'associazione medesima (codificata nel programma con C.F. o partita iva) e saranno gestiti come cani ricoverati in canili rifugio. Le cessioni ad altri privati verranno gestite secondo i criteri della L.R. 18 e comunicate nei termini previsti al servizio veterinario. Si ricorda che il canile ha la funzione di punto di osservazione della profilassi antirabbica, per cui devono essere sempre disponibile uno o più boxes per il ricovero di cani morsicatori.

RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO.

Se il cane catturato risulta essere identificato, si deve avvisare con sollecitudine il proprietario al quale verrà fatta sottoscrivere, se la riconsegna del cane avviene prima dei 10 giorni, la dichiarazione allegata ai fini della profilassi antirabbica.

È compito precipuo dei Comuni fornire le informazioni riguardanti i cani catturati, accertare l'eventuale denuncia di smarrimento e provvedere alla irrogazione della sanzione. Qualora l'intestatario del cane non fosse rintracciabile, il Comune provvede a fargli pervenire per via ufficiale un avviso di ritrovamento; se a questo non seguirà riscontro, si autorizzerà il gestore ad effettuare un affido temporaneo superati i due mesi dalla cattura; la cessione definitiva verrà, in questo caso, aggiornata dopo 12 mesi dalla cattura. Se la persona, pur reperibile, è restia a riprendersi il cane, si dovrà fare denuncia di abbandono.

La registrazione in ARVET, obbligatoria, per ogni restituzione prevede l'inserimento del C.F. e della data di nascita del proprietario del cane: pertanto questi dati dovranno essere preventivamente richiesti.

AFFIDI

L'affido dei cani seguirà la prassi sino ad oggi consolidata. Sarà cura del gestore chiedere all'atto dell'affido fotocopia del documento d'identità dell'affidatario e del C.F. Scaduti i termini dell'affidamento provvisorio, che dovrà in ogni caso essere aggiornato in ARVET, si ritiene che

l'affidatario diventerà a tutti gli effetti il nuovo proprietario del cane e non sarà più possibile la restituzione del medesimo al canile.

Per l'operazione di ovariostereotomia delle femmine e dei maschi è a discrezione della ditta aggiudicatrice la definizione dell'importo a corpo per ciascun animale, da addebitare all'utente che prenderà il soggetto in adozione. **Si raccomanda di verificare la leggibilità del microchip o del tatuaggio prima di ogni affido.**

ART. 14 - Si applica in ogni caso l'Art. 120 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione" del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

ART. 15 – La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso. Le spese della presente convenzione sono a carico della Ditta aggiudicatrice come sono a carico tutti gli altri oneri derivanti dalla medesima. Per quanto non previsto nella presente si fa riferimento al Codice Civile nonché alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Leini. Lì _____

P. il COMUNE DI LEINI
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. _____

LA DITTA
